

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI MAGLIONE Città metropolitana di Torino
COMUNE DI BORGOMASINO Città metropolitana di Torino
COMUNE DI COSSANO CANAVESE Città metropolitana di Torino

ACCORDO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DA PARTE DEI COMUNI DI
BORGOMASINO E DI COSSANO CANAVESE PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE DI
POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MAGLIONE

art.23 del C.C.N.L. 16.11.2022 - art.1, c. 124, della L. 30.12.2018, n.145

L'anno duemilaventiquattro, giorno **xx**, del mese di novembre, tra:

1. il comune di Maglione, legalmente rappresentato da CHIMENTI Giovanni, nato a **xx** il **xx**, nella sua qualità di sindaco *pro tempore*, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune di Maglione, codice fiscale 01956170011, in forza di quanto stabilito con deliberazione del Giunta comunale n. **xxx** del **xxxxxxx**, esecutiva ai sensi di legge;
2. il comune di Borgomasino, legalmente rappresentato da PASQUALE Giovanna Antonella, nata a **xxx** il **xxxx**, nella sua qualità di sindaco *pro tempore*, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune di Borgomasino, codice fiscale **xxxxxx**, in forza di quanto stabilito con deliberazione del Giunta comunale n. **xxx** del **xxxxxxx**, esecutiva ai sensi di legge;
3. il comune di Cossano Canavese, legalmente rappresentato da SILETTO Aurelia, nata a **xxx** il **xxx**, nella sua qualità di sindaco *pro tempore*, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune di Cossano Canavese, codice fiscale **xxxxxx**, in forza di quanto stabilito con deliberazione del Giunta comunale n. **xxx** del **xxxxxxx**, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

A) che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti locali, ai sensi dall'art. 23 del C.C.N.L. del 16.11.2022, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti del medesimo comparto di contrattazione, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

B) che tale possibilità d'utilizzo è pure consentita ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c. 124, della L. 30.12.2018, n.145;

C) che il Comune di Borgomasino, ai sensi della possibilità offerta dalle suddette disposizioni di legge e contrattuali, intende avvalersi, a tempo parziale e per un periodo predeterminato, della prestazione professionale del dipendente del comune di Maglione, Pierluigi LAMOLEA, inquadrato a tempo pieno e indeterminato nella figura professionale di *agente di Polizia locale*, ex categoria professionale C, posizione economica C1;

D) che il Comune di Cossano Canavese, ai sensi della possibilità offerta dalle suddette disposizioni di legge e contrattuali, intende avvalersi, a tempo parziale e per un periodo predeterminato, della prestazione professionale del dipendente del comune di Maglione, Pierluigi LAMOLEA, inquadrato a tempo pieno e indeterminato nella figura professionale di *agente di Polizia locale*, ex categoria professionale C, posizione economica C1;

E) che il Comune di Maglione, Ente di appartenenza del sunnominato dipendente, ha dato il proprio consenso al riguardo e che analogo consenso è stato prestato dallo stesso dipendente, come risultante dalla sottoscrizione in calce alla presente;

che, conseguentemente, è stata convenuta la stipula del presente accordo, il cui schema è stato approvato:

- dal comune di Maglione, con deliberazione del Consiglio comunale n. **xxxx** del **xxxxx**;
- dal comune di Borgomasino, con deliberazione Consiglio comunale n. **xxxx** del **xxxxx**;

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI MAGLIONE Città metropolitana di Torino
COMUNE DI BORGOMASINO Città metropolitana di Torino
COMUNE DI COSSANO CANAVESE Città metropolitana di Torino

- dal comune di Cossano Canavese, con deliberazione Consiglio comunale n. xxxx del xxxxx;

F) che, con le medesime deliberazioni di cui è sopra cenno, i sottoscrittori della presente convenzione sono stati autorizzati per la relativa firma in nome, per conto e in rappresentanza dei rispettivi Enti, di comune accordo tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il comune di Maglione consente che il proprio dipendente Pierluigi LAMOLEA, ivi inquadrato, a tempo pieno e indeterminato, nella figura professionale *agente di Polizia locale*, ex categoria professionale C, posizione economica C1, sia assegnato a prestare la propria attività lavorativa presso il comune di Borgomasino e presso il comune di Cossano Canavese, secondo la disciplina convenuta nel presente accordo, in merito al quale il dipendente interessato presta il proprio consenso, come da sottoscrizione in calce alla presente.

Art. 3

Ferma restando in capo al comune di Maglione la gestione del rapporto di lavoro intrattenuto con il sunnominato dipendente, l'utilizzo dello stesso dipendente da parte del comune di Borgomasino e del comune di Cossano Canavese sarà regolato dalla seguente disciplina:

- A) periodo di assegnazione: dall'1.1.2025 al 31.12.2026;
- B) monte ore di utilizzo per il comune di Borgomasino: 18 ore settimanali, pari al 50% dell'orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali previsto dall'art. 29, del C.C.N.L. 16.11.2022;
monte ore di utilizzo per il comune di Cossano Canavese: 5 ore settimanali, pari al 14% dell'orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali previsto dall'art. 29, del C.C.N.L. 16.11.2022.
monte ore di utilizzo per il comune di Maglione, ente di appartenenza dell'interessato: restanti 13 ore settimanali, pari al 36% Le restanti 13 ore settimanali, pari al 36% dell'orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali previsto dall'art. 22, c. 1, del C.C.N.L. 21.5.2018.

Il calendario dei giorni di presenza e l'articolazione delle ore di lavoro da prestarsi nei tre Enti sarà stabilito di comune accordo tra il comune di Maglione, il comune di Borgomasino, il comune di Cossano canavese e il dipendente interessato. Esso potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio, fermo restando che il dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli uffici dei singoli Enti in conformità alle modalità che verranno all'uopo condivise.

In caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati, anche al fine di garantire il regolare funzionamento delle rispettive attività istituzionali;

- C) attività da svolgere: mansioni proprie della figura professionale in cui è inquadrato il dipendente, secondo le declaratorie previste dal vigente dalla normativa nazionale e regionale, dal C.C.N.L. del comparto Funzioni locali;
- D) gestione giuridica e rilevazione delle presenze: per l'intera durata del periodo di assegnazione e di utilizzo a tempo parziale presso il comune di Borgomasino e di Cossano Canavese, la gestione giuridica del dipendente rimane in capo al comune di Maglione che rimane l'unico datore di lavoro del dipendente. Allo stesso modo, la gestione complessiva delle presenze del medesimo dipendente continuerà a far capo al comune di Maglione.

Il comune di Borgomasino e il comune di Cossano Canavese attesteranno all'occorrenza le presenze

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI MAGLIONE Città metropolitana di Torino
COMUNE DI BORGOMASINO Città metropolitana di Torino
COMUNE DI COSSANO CANAVESE Città metropolitana di Torino

giornaliere, in entrate ed in uscita, del dipendente interessato.

Le ferie e i permessi saranno autorizzati dal comune di Maglione, previa acquisizione di nulla osta da parte dei comuni di Borgomasino e di Cossano Canavese.

Al comune di Maglione spetterà la gestione del monte ferie/permessi annuo e di tutti i diritti contrattualmente previsti spettanti al dipendente.

La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso il comune di Maglione, anche nel caso in cui l'assenza fosse riferita ai giorni lavorativi da svolgersi presso il comune di Borgomasino o il comune di Cossano Canavese;

- E) ripartizione degli oneri finanziari tra gli Enti convenzionati: il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali ed i conseguenti emolumenti dovuti al dipendente, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti previdenziali ed assistenziali, saranno pagati dal comune di Maglione, nella sua qualità di Ente datore di lavoro; a fronte di tali pagamenti, il Comune di Borgomasino sarà tenuto a rimborsare al Comune di Maglione una somma pari al 50% del relativo totale e il comune di Cossano Canavese sarà tenuto a rimborsare al comune di Maglione una somma pari al 14% del relativo totale; a tale scopo, i comuni di Borgomasino e di Cossano Canavese iscriveranno nei propri bilanci la spesa occorrente per onorare il rimborso di sua spettanza; in merito a tale rimborso, il Comune di Maglione invierà, trimestralmente, al comune di Borgomasino e al comune di Cossano Canavese apposita rendicontazione delle spese sostenute nel relativo periodo; il pagamento a rimborso sarà effettuato dal comune di Borgomasino e dal comune di Cossano Canavese entro 30 giorni dal ricevimento del predetto rendiconto.
- F) utilizzo del proprio mezzo di trasporto: il dipendente interessato, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia della propria attività lavorativa, è autorizzato all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto per accedere al comune di Borgomasino e al comune di Cossano Canavese. Il rimborso delle relative spese di viaggio sarà effettuato in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro ovvero in base a diverse quantificazioni stabilite da eventuali specifiche disposizioni di legge. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune di appartenenza, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di utilizzatore, comprendendo anche il viaggio di ritorno. Tali spese di viaggio saranno contabilizzate dal comune di Maglione che provvederà alla relativa liquidazione sulla base di specifica e documentata richiesta dell'interessato e ripartite secondo l'utilizzo degli Enti utilizzatori;
- G) incarico di posizione organizzativa e utilizzo del fondo risorse decentrate: il dipendente potrà essere incaricato dai tre Comuni della responsabilità di posizione organizzativa con provvedimenti separati. La retribuzione di posizione e di risultato, al lordo di imposte, tasse e contributi, sarà interamente a carico di ciascun Comune nella misura autonomamente attribuita nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali e secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 79 e 80 del C.C.N.L. del 16.11.2022.

Art. 4

La presente convenzione avrà durata pari a quella del periodo di assegnazione indicato nell'art.3, lett. A) e, quindi, dall'1.1.2025 al 31.12.2026.

Entro il termine di scadenza, gli Enti interessati, previo assenso del dipendente, potranno accordarsi per una prosecuzione o rinnovo della presente convenzione alle attuali o alle diverse condizioni concordate.

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI MAGLIONE Città metropolitana di Torino
COMUNE DI BORGOMASINO Città metropolitana di Torino
COMUNE DI COSSANO CANAVESE Città metropolitana di Torino

Art. 5

La presente convenzione potrà risolversi prima del termine indicato nell'art. 4 in via consensuale per iniziativa unilaterale.

L'Ente che, per sua iniziativa, intenda recedere unilateralmente dalla presente convenzione sarà tenuto a comunicarlo per iscritto all'altro Ente ed al dipendente interessato, con anticipo di almeno 30 giorni.

Nel caso, invece, di scioglimento consensuale l'accordo cesserà di produrre i suoi effetti dalla data concordata dagli Enti convenzionati, sentito il dipendente interessato.

La cessazione anzitempo della presente convenzione potrà verificarsi anche nel caso di revoca del consenso da parte del dipendente interessato che dovrà essere comunicato per iscritto agli Enti convenzionati con anticipo di almeno 30 giorni.

Alla scadenza naturale del presente accordo o in tutti i casi di scioglimento anticipato dello stesso, il dipendente di cui all'art.2, assegnato ai comuni di Borgomasino e di Cossano Canavese, rientrerà in servizio a tempo pieno presso il comune di Maglione, Ente di appartenenza e datore di lavoro.

Art. 6

Gli Enti coinvolti saranno tenuti a consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sulla gestione o sullo svolgimento dell'assegnazione lavorativa di cui al presente accordo. Le riunioni si terranno, di norma, presso il comune di Maglione.

Art. 7

Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché alle norme contenute nel C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali.

Art. 8

Il presente atto viene redatto in esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, art.16 *Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati*, e sarà sottoposta a registrazione fiscale solo in caso d'uso. L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso, anche con firma digitale a norma di legge:

comune di Maglione

comune di Borgomasino

comune di Cossano Canavese

Per visione e accettazione del contenuto recato dalla suesesa convenzione

Il dipendente